

COMUNE DI PIANSAANO
Provincia di Viterbo

**REGOLAMENTO DEI DIRITTI DI ACCESSO ALLE
INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI.**

Indice

Capo I - *I Diritti di Accesso*

Art. 1 - Disciplina legislativa

Art. 2 - Soggetti dei diritti di accesso alle informazioni ed agli atti dell'Amministrazione comunale

Art. 3 - Soggetti del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Capo II - *Ordinamento del Servizio*

Art. 4 - Organizzazione

Art. 5 - L'Ufficio per le relazioni con il pubblico

Art. 6 - Le unità organizzative

Art. 7 - I responsabili dell'accesso presso le unità organizzative

Capo III - *Esercizio dei Diritti di Accesso*

Art. 8 - Accesso informale

Art. 9 - Accesso formale

Art. 10 - Accesso di portatori d'interessi pubblici e diffusi

Art. 11 - Accesso alle informazioni raccolte nel sistema informativo

Capo IV - *Esclusioni dal Diritto di Accesso*

Art. 12 - Disciplina generale

Art. 13 - Atti dell'Amministrazione comunale

Art. 14 - Documenti amministrativi

Art. 15 - Apposizione del segreto

Art. 16 - Differimento dell'accesso

Art. 17 - Esclusioni e limitazioni dell'accesso

Art. 18 - Silenzio-rifiuto

Capo V - *Iniziativa per l'Informazione dei Cittadini*

Art. 19 - Programma annuale d'interventi

Art. 20 - Pubblicazione all'albo pretorio

Art. 21 - Pubblicazioni nel territorio comunale

Art. 22 - Accesso alle strutture ed ai servizi

Capo VI - *Articolo 13 legge 241/90*

Art. 23 - Inapplicabilità di disposizioni del presente regolamento

Capo VII - *Disposizioni per l'accesso dei Consiglieri Comunali.*

Art. 24 - Diritto all'accesso dei Consiglieri Comunali.

Capo VII - *Disposizioni finali*

Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento

Capo I - I Diritti di Accesso

Art. 1 - Disciplina legislativa

1. I principi affermati e le disposizioni previste dalle leggi 8 giugno 1990, n. 142, 7 agosto 1990, n. 241 e dallo statuto sono attuate secondo quanto dispone il presente regolamento, garantendo la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune ed assicurando il diritto di accesso dei cittadini e dei soggetti interessati alle informazioni, agli atti ed ai documenti amministrativi in possesso dell'Amministrazione.
2. Il regolamento definisce le modalità che assicurano l'esercizio dei diritti di accesso, tenuto conto di quanto dispongono le leggi di cui al primo comma, il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, l'art. 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994.
3. Il regolamento disciplina il divieto temporaneo di esibizione degli atti riservati di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i casi di esclusione dall'accesso di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dispone l'applicazione da parte dell'ente delle norme per la tutela dei dati personali stabilite dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni.

Art. 2 - Soggetti dei diritti di accesso alle informazioni ed agli atti dell'Amministrazione comunale

1. Il diritto di accesso dei cittadini agli atti dell'Amministrazione comunale è assicurato in conformità a quanto dispone l'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo il quale tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per divieto di esibizione disposto dal Sindaco, per i motivi e con i limiti indicati negli articoli successivi.
2. Il diritto di accesso alle informazioni ed agli atti dell'Amministrazione comunale è assicurato:
 - a) a tutti i cittadini residenti nel Comune, dotati della capacità di agire secondo l'art. 2 del C.C.;
 - b) ai Consiglieri comunali, ai Revisori dei Conti ed agli altri soggetti ai quali il diritto di accesso è stabilito da norme speciali;
 - c) ai rappresentanti delle:
 - libere forme associative e degli organismi di partecipazione della popolazione, che hanno sede nel Comune, che concorrono all'amministrazione locale e svolgono nel territorio comunale attività sociale, culturale e di promozione dello sviluppo d'interesse generale;
 - organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
 - associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
 - persone giuridiche, pubbliche e private, che hanno sede o centro di attività nel territorio comunale;
 - d) alle pubbliche amministrazioni per l'esercizio delle funzioni alle stesse attribuite dall'ordinamento.
3. Per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione il Comune assicura alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di partecipazione e di protezione

ambientale di cui alla lett. c) del precedente comma, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente, con le modalità di cui all' art. 22.

Art. 3 - Soggetti del diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato, nei confronti del Comune e dei soggetti istituzionali, aziende speciali, concessionari che gestiscono servizi pubblici comunali, da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in conformità a quanto dispone l' art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il cui secondo comma stabilisce gli atti che sono considerati documenti amministrativi.
2. Il diritto di accesso è esercitato, per gli atti del procedimento e nel corso di esso, nei confronti del responsabile dello stesso e del soggetto competente ad adottare il provvedimento conclusivo ed a detenerlo stabilmente.
3. Il diritto di visione degli atti del procedimento, stabilito dall' art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inoltre esercitato da coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a tutti gli altri che intervengono ai sensi degli artt. 7 e 9 della stessa legge, nella forma più idonea per garantire la loro partecipazione consapevole al procedimento.

Capo II - Ordinamento del Servizio

Art. 4 - Organizzazione

1. La Giunta comunale adotta i provvedimenti per l'attuazione di quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento ed individua le strutture organizzative che nell'ambito delle loro funzioni hanno il dovere di assicurare l'esercizio dei diritti di cui al precedente articolo.
2. L'esercizio dei diritti di accesso è assicurato con procedure essenziali, semplificate, prevalentemente informali, formalizzate solo nei casi in cui ciò risulti indispensabile, secondo quanto è previsto dai successivi articoli, da espletarsi in ogni caso in tempi brevi, secondo criteri di economicità e di efficienza, nell'interesse dei richiedenti. Per le procedure di accesso informale non è richiesta all'interessato la presentazione di istanze scritte. Per quelle di accesso formale sono predisposte schede prestampate nelle quali gli interessati forniscono tutte le indicazioni previste dal presente regolamento.
3. L'esercizio dei diritti di accesso viene esercitato:
 - a) presso l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, per le funzioni previste dall' art. 5;
 - b) presso le Unità organizzative comunali, per la visione e l'estrazione di copie di atti e documenti dei quali l'ufficio suddetto non è dotato o che sono pertinenti a procedimenti amministrativi in corso od a provvedimenti adottati a conclusione degli stessi.
4. Per i fini di cui al presente regolamento costituiscono unità organizzative gli uffici, i servizi e le altre strutture operative previste dall'organizzazione comunale.
5. Nell'ammissione all'esercizio dei diritti di accesso stabiliti dalla legge si osservano le disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali effettuati da enti pubblici, di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 ed ai D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 e 28 maggio 1997, n. 255.

6. Per la visione e l'estrazione di copie degli atti conservati negli archivi dell'ente si osservano le disposizioni di cui agli articoli 77 e 78 della legge 2 ottobre 1911, n. 1163 ed agli artt. 21, 22 e 30 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

7. Fino all'entrata in funzione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico il diritto di accesso è esercitato presso le unità organizzative competenti, con le modalità di cui all' art. 6.

Art. 5 - L'Ufficio per le relazioni con il pubblico

1. La Giunta istituisce nell'ambito dell'unità organizzativa di Segreteria, l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, per l'esercizio delle funzioni previste dall' art. 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994.

2. L'Ufficio è dotato di servizi di comunicazione e trasmissione telematica degli atti con l'utenza e con gli uffici del Comune e degli altri servizi pubblici effettuati sul suo territorio.

3. L'Ufficio è affidato con provvedimento del Sindaco ad un dipendente della Segreteria comunale in possesso di una conoscenza generale dell'organizzazione del Comune e di ogni altro requisito utile per i rapporti con i cittadini e con i responsabili dell'unità organizzativa dell'ente. Il responsabile dell' U.O. di Segreteria provvede ad adeguare le funzioni attribuite al dipendente prescelto in modo che lo stesso possa attendere alle normali esigenze di servizio ridefinite ed agli adempimenti relativi alle relazioni con il pubblico.

4. L'Ufficio provvede:

- all'informazione dei cittadini sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e sull'adozione di provvedimenti che comunque li riguardano ;
- all'informazione relativa, in generale, all'attività svolta dal Comune, dalle istituzioni, dalle aziende speciali e da altri soggetti che esercitano funzioni e gestiscono servizi di competenza comunale;
- alla consultazione da parte di chiunque ne faccia richiesta, di pubblicazioni ufficiali delle quali l'Ufficio è dotato o che lo stesso è in grado di reperire nell'ambito del Comune;
- a dare visione ed estrarre copia di atti detenuti dall'ufficio o dei quali lo stesso possa acquisire la disponibilità mediante collegamento telematico con l'unità organizzativa che ne dispone, con esclusione :
 - degli atti e documenti amministrativi la cui esibizione di copie è di pertinenza del responsabile dell'accesso dell'unità organizzativa che, per competenza, li detiene ;
 - dei documenti relativi a procedimenti amministrativi in corso o conclusi, la cui esibizione ed estrazione di copie è di competenza del responsabile del procedimento.

5. L'Ufficio è dotato dai responsabili delle unità organizzative di informazioni costantemente aggiornate, relative alle modalità:

- a) per usufruire delle prestazioni dei servizi comunali gestiti direttamente od a mezzo di istituzioni, aziende speciali, consorzi o concessionari;
- b) per attivare i procedimenti amministrativi d'interesse dei singoli utenti;
- c) per ottenere autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi da rilasciarsi dagli organi comunali;
- d) per l'esercizio di attività private sulla base della denuncia dell'attività stessa ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300;
- e) per ogni altra notizia utile ai cittadini e comunque idonea a realizzare il miglior rapporto degli stessi con il Comune.

6. Il diritto di accesso è esercitato presso l'Ufficio per i rapporti con il pubblico in via informale, mediante richiesta, anche verbale, delle informazioni, della visione e di copie degli atti

dell'Amministrazione. Per l'accesso ai documenti amministrativi l'interessato deve indicarne gli estremi che ne consentano l'individuazione, precisare e comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta e far constare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza.

7. La richiesta è esaminata immediatamente e senza formalità e, salvo i casi di esclusione dall'accesso previsti dal presente regolamento, accolta con le seguenti modalità e termini:

- a) direttamente od a mezzo telefono e telefax entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello della richiesta, per le informazioni in possesso dell'Ufficio od acquisibili per via telefonica o telematica dalle unità organizzative e dagli altri soggetti competenti;
- b) direttamente, non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla richiesta, per le richieste che comportano acquisizione di documentazioni, accertamenti dello stesso delle procedure, studio di particolari problematiche.

8. Per il rilascio di copie di atti e documenti:

- a) non autenticate, è dovuto il rimborso spese secondo la tariffa stabilita con deliberazione della giunta;
- b) autenticate, sono dovute l'imposta di bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, ed il rimborso spese di cui alla lettera a);
- c) il rimborso spese è dovuto - o maggiorato - per l'onere relativo alla trasmissione per telefax, secondo la tariffa stabilita con la deliberazione suddetta;
- d) le somme dovute sono depositate dall'interessato con la richiesta e sono interamente di pertinenza del Comune.

9. Il responsabile dell'Ufficio coordina i rapporti con le unità organizzative dell'ente ed i soggetti che gestiscono attività per conto dello stesso, promuovendo e proponendo conferenze di servizio, secondo le esigenze e le difficoltà che si verificano per il soddisfacimento delle richieste dell'utenza.

10. Le richieste di accesso sono registrate nell'apposito protocollo dell'ufficio contenente i dati soggettivi, oggettivi e cronologici delle richieste, che saranno conservati nell'archivio automatizzato generale da istituire in conformità all' art. 11 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 6 - Le unità organizzative

1. Per quanto stabilito dall' art. 5 il diritto di accesso è assicurato dall'ufficio dallo stesso previsto. Per le informazioni, la visione e l'estrazione di copie e documenti che costituiscono dotazione delle unità organizzative comunali e non possono essere acquisite dall'Ufficio suddetto, il diritto di accesso è esercitato presso le unità competenti.

2. Il procedimento di accesso presso ciascuna unità organizzativa è attribuito:

- a) al responsabile dell'accesso per tutte le informazioni, atti e documenti che l'unità detiene, esclusi quelli di cui alla lettera b);
- b) al responsabile del procedimento amministrativo in corso o concluso con l'adozione del provvedimento, che detiene i documenti allo stesso relativi.

3. La conferenza dei servizi definisce il piano operativo da attuarsi dall'Ufficio per le relazioni con il pubblico e dalle unità organizzative comunali per assicurare in modo uniforme l'esercizio del diritto di accesso. Il piano operativo indica, per l'ufficio R.P. e per ciascuna unità organizzativa, le dotazioni di locali, personale, strumentazioni tecnologiche, arredi per assicurare il miglior funzionamento del servizio, proponendo alla Giunta il piano graduale di attuazione, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

4. Il responsabile che ha iniziato il procedimento di accesso, quando non dispone di una parte dei documenti, deve richiederli in via breve all'unità che ne è in possesso la quale è tenuta a dare immediato esito alla richiesta. L'unità richiesta invia a quella titolare del procedimento copie conformi degli originali in suo possesso, che vengono utilizzate per la visione dei richiedenti e, ove richiesto, agli stessi rilasciate previa regolarizzazione, se dovuta, ai fini dell'imposta di bollo.
5. Le richieste di accesso sono registrate nell'apposito protocollo contenente i dati soggettivi, oggettivi e cronologici delle richieste, che saranno conservati nell'archivio informatico generale da istituire in conformità all' art. 11 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 7 - I responsabili dell'accesso presso le unità organizzative

1. I responsabili dell' unità organizzativa hanno fra i suoi compiti quello del procedimento di accesso alle informazioni, atti e documenti, esclusi quelli di cui al comma 3°.
2. Il responsabile del procedimento di accesso:
- a) riceve la richiesta, identifica il richiedente e verifica la sua legittimazione ad esercitare il diritto, in relazione a quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3 e del successivo comma 3°;
 - b) decide sulle richieste e dispone l'esercizio del diritto di accesso con le modalità ed entro i termini previsti dal regolamento;
 - c) provvede all'individuazione degli atti, documenti e dati personali temporaneamente o permanentemente esclusi dall'accesso e procede, per gli stessi, a quanto stabilito dall' art. 15;
 - d) comunica al richiedente l'esclusione o il differimento dell'accesso nei casi previsti dalla legge e dal regolamento;
3. Compete al responsabile del procedimento amministrativo disporre l'accesso dei soggetti di cui all' art. 3, alle informazioni e documentazioni amministrative relative ai procedimenti dei quali cura l'istruttoria o determina il provvedimento conclusivo con le seguenti modalità:
- a) riceve la richiesta, identifica il richiedente e verifica la legittimità e la connessione degli interessi, personali e concreti, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti che costituiscono il motivo della richiesta di accesso;
 - b) decide sulla richiesta e dispone l'esercizio del diritto con le modalità e nei termini fissati dal regolamento;
 - c) comunica al richiedente l'esclusione o il differimento dell'accesso nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Capo III - Esercizio dei Diritti di Accesso

Art. 8 - Accesso informale

1. Il diritto di accesso alle informazioni ed agli atti dell'Amministrazione di cui all' art. 2 è esercitato informalmente mediante richiesta, anche verbale, fatta all'Ufficio di cui all' art. 5 od all'unità organizzativa competente, di cui all' art. 6.
2. Il diritto di accesso alle informazioni, agli atti ed ai documenti è esercitato informalmente secondo le modalità di seguito stabilite.
- L'identificazione del richiedente viene effettuata:

- a) per conoscenza diretta dello stesso da parte degli addetti all'Ufficio di cui all' art. 5 o dei responsabili dell'accesso o del procedimento;
- b) mediante esibizione di un documento di identificazione i cui estremi sono annotati sul protocollo delle richieste di accesso.

Coloro che presentano richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni od altri organismi devono dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta, che legittima l'esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati.

L'interessato deve indicare:

- c) per le informazioni richieste, i riferimenti in suo possesso relativi alla legge, regolamento, procedimento amministrativo, atto, del quale intende conoscere i contenuti o lo stato di avanzamento o l'ordine di classificazione;
- d) per la visione od estrazione di documenti, gli estremi di quelli oggetto della richiesta o degli elementi che ne consentono l'individuazione e l'unità organizzativa dalla quale è detenuto;
- e) gli estremi delle pubblicazioni delle quali intende prendere visione od ottenere copie od estratti.

5. La richiesta viene accolta entro il giorno successivo alla presentazione, senza formalità, con esclusione di quelle che hanno per oggetto dati, atti e documenti dei quali è vietato temporaneamente o stabilmente l'accesso, secondo quanto stabilito dal successivo Capo IV:

- a) comunicando verbalmente le informazioni richieste o fornendo eventuali opuscoli, guide d'istruzioni o documenti analoghi predisposti dalle unità operative competenti;
- b) assicurando la consultazione di pubblicazioni ufficiali in dotazione all'Ufficio di cui all' art. 5 od alle unità organizzative;
- c) esibendo in visione ai soggetti di cui all' art. 2 gli atti da tale norma previsti.

I servizi di cui al presente comma sono effettuati senza spese per il richiedente.

6. La richiesta viene accolta entro tre giorni dalla presentazione, salvo quanto stabilito al Capo IV:

- a) rilasciando copie estratte dalle pubblicazioni ufficiali in dotazione;
 - b) estraendo copie degli atti di cui all' art. 2, mediante la loro riproduzione in forma autenticata, assolvendo all'imposta di bollo nelle forme stabilite dalla legge, salvo che le stesse non siano destinate ad usi per i quali è prevista l'esenzione od il pagamento dell'imposta solo in caso d'uso.
- È a carico del richiedente il rimborso delle spese per l'effettuazione delle copie di cui al presente articolo, nell'importo stabilito con l'apposita tariffa deliberata dalla Giunta comunale.

Art. 9 - Accesso formale

1. Il richiedente può sempre presentare richiesta formale di accesso, della quale è rilasciata ricevuta.
2. La richiesta formale è necessaria:
 - a) quando il richiedente, compreso fra i soggetti di cui all' art. 3, deve precisare e comprovare l'interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, per la visione o l'estrazione di copia di documenti amministrativi;
 - b) quando la stessa ha per oggetto documenti relativi ad un procedimento amministrativo in corso od alla istruttoria di un provvedimento già emesso;
 - c) ove sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente o sui suoi poteri rappresentativi, per l'accesso ai documenti. I rappresentanti, tutori e curatori di soggetti interessati all'accesso, devono dichiarare la loro condizione ed indicare gli estremi del titolo legale dal quale la stessa è comprovata.

3. Le richieste delle pubbliche amministrazioni sono presentate dal titolare dell'Ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo presso lo stesso in corso.
4. La richiesta è accolta mediante l'esibizione del documento, l'estrazione ed il rilascio di copie ovvero altra modalità idonea.
5. Il termine massimo entro il quale il procedimento formale di accesso deve concludersi è stabilito il 30 giorni, a norma dell' art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, decorrenti dalla presentazione o ricezione della richiesta.
6. Nel caso di richiesta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento di accesso provvede, entro dieci giorni dalla presentazione, a darne comunicazione al richiedente con raccomandata A.R. od altro mezzo idoneo. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dal perfezionamento della richiesta.
7. La comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa dell'indirizzo, telefono e telefax, presso cui rivolgersi nonché di un tempo congruo non inferiore a 15 giorni dal ricevimento, per prendere visione dei documenti od ottenerne copia. L'accesso ad un documento comporta la facoltà del richiedente di accedere anche agli altri documenti nello stesso richiamati ed appartenenti al medesimo procedimento, salvo i divieti di cui alla legge ed al regolamento.
8. L'esame dei documenti è effettuato presso l'ufficio indicato nella comunicazione, nelle ore di servizio, alla presenza, ove necessaria, del personale addetto. È vietato asportare i documenti dall'ufficio in cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi od alterarli in qualche modo.
9. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata. È ammesso in ambedue i casi l'accompagnamento di altra persona. Le generalità dell'incaricato e dell'accompagnatore sono annotate in calce alla richiesta.
10. La copia dei documenti è rilasciata:
 - a) senza autenticazione, con il rimborso delle spese di copia secondo la tariffa stabilita con deliberazione della Giunta;
 - b) autenticata, osservando le disposizioni in materia di imposta di bollo e di eventuale esenzione dalla stessa, ferma restando l'applicazione del rimborso spese di cui alla lettera a).Per la visione di documenti non è dovuto alcun rimborso spese o diritto per la prima richiesta presentata dallo stesso soggetto. Se la medesima viene ripetuta si applica la tariffa stabilita dalla Giunta.

Art. 10 - Accesso di portatori d'interessi pubblici e diffusi

1. Le disposizioni che assicurano il diritto di accesso e ne disciplinano l'esercizio, stabilite dal presente regolamento, si applicano, per quanto compatibili, agli enti, associazioni, organizzazioni e comitati portatori di interessi pubblici e diffusi.

Art. 11 - Accesso alle informazioni raccolte nel sistema informativo

1. L'accesso alle informazioni raccolte nel sistema informativo comunale, escluse quelle alle quali l'accesso è vietato dalla legge o dal presente regolamento, può essere effettuato:
 - a) sugli appositi supporti forniti dal richiedente;
 - b) mediante collegamento in rete, ove esistente.

2. Specifiche disposizioni operative sono stabilite con provvedimento del Sindaco, su proposta del responsabile del sistema informativo comunale, per regolare le procedure di accesso di cui al primo comma.

Capo IV - Esclusioni dal diritto di accesso

Art. 12 - Disciplina generale

1. La disciplina generale delle esclusioni dal diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed all'estrazione di copie di atti e documenti detenuti dal Comune è stabilita in conformità alle seguenti disposizioni di legge speciali e generali:
 - a) per le informazioni e gli atti dell'Amministrazione comunale dall' art. 7, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) per i documenti amministrativi formati dal Comune o da esso stabilmente detenuti e per le informazioni dagli stessi desumibili, dall' art. 24, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall' art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352;
 - c) per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, modificata dai D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 e 28 luglio 1997, n. 255.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici e privati di informazioni, di atti e documenti contenenti dati personali sono effettuate dal Comune, per le finalità di cui al presente regolamento, in conformità all' art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, per adempiere agli obblighi stabiliti dalle norme di legge richiamate alle lettere a) e b), delle quali il presente regolamento determina esclusivamente le modalità di attuazione.

Art. 13 - Atti dell'Amministrazione comunale

1. Ai sensi dell' art. 7, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'esercizio del diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione comunale può essere temporaneamente escluso per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal presente regolamento, quando la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
2. L'esclusione temporanea di cui al precedente comma è disposta per l'accesso agli atti ed alle informazioni dagli stessi desumibili:
 - a) riguardanti la vita privata delle persone fisiche, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione della dignità tale da impedire il pieno e libero manifestarsi della loro personalità e l'effettiva partecipazione delle stesse alla vita della comunità di appartenenza;
 - b) relative all'attività di gruppi, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione immediata e diretta degli interessi statuari;
 - c) di carattere industriale, commerciale e finanziario, la cui divulgazione può provocare una lesione immediata e diretta degli interessi di una impresa.

3. Il Sindaco, assistito dal responsabile dirigente dell'unità organizzativa competente, provvede a dichiarare l'esclusione temporanea dall'accesso di categorie di atti o di singoli atti e delle informazioni dagli stessi desumibili.
4. Il trattamento dei dati personali indicati dal primo comma dell' art. 22, dagli articoli 23 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 eventualmente contenuti negli atti di cui al presente articolo, è soggetto alle disposizioni stabilite dalla legge predetta.
5. Successivamente agli adempimenti iniziali di cui al terzo comma, il Sindaco, su proposta del responsabile dell'unità competente, può procedere all'esclusione temporanea dall'accesso di singoli atti, non compresi nelle categorie come sopra definite, sussistendo le condizioni previste dal secondo comma, che ne precludono la divulgazione.
6. La dichiarazione di esclusione dall'accesso deve precisare i motivi per i quali la stessa è stata disposta, per ciascuna categoria di atti o per ciascun singolo atto non compreso in dette categorie. Nella stessa deve essere stabilito il periodo per il quale vige l'esclusione, che deve essere definito con un termine certo, salvo quanto concerne il trattamento dei dati personali di cui al quarto comma che è disciplinato dalla legge nello stesso richiamata.
7. Deve comunque essere assicurata agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e per difendere i loro interessi giuridici.
8. È esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali o speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti, ferme restando le preclusioni stabilite dal secondo e quarto comma del presente articolo.

Art. 14 - Documenti amministrativi

1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi formati dall'Amministrazione comunale o dalla stessa stabilmente detenuti e le informazioni dagli stessi desumibili:
 - a) che sono riservati per espressa disposizione di legge, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell' art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dal primo e quinto comma dell' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
 - b) per i quali la divulgazione è esclusa per l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone, gruppi od imprese riferita alle motivazioni precisate dal secondo comma del precedente art. 13;
 - c) la cui divulgazione possa provocare una lesione immediata e diretta all'interesse alla sicurezza ed alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale ed alle relazioni internazionali; in nessun caso tali informazioni possono essere oggetto di segreto quando ciò sia in contrasto con il perseguimento dei fini di cui all' art. 11 della Costituzione;
 - d) la cui divulgazione possa ostacolare l'adozione o l'attuazione da parte delle amministrazioni competenti di decisioni in materia di politica monetaria o valutaria;
 - e) la cui divulgazione, ostacolando l'attività delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ordine pubblico ed alla prevenzione e repressione della criminalità, possa provocare una lesione immediata e diretta alla sicurezza di persone e di beni.
2. Fatto salvo il diritto di visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici dei richiedenti, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti di cui alla lettera b) del precedente comma:
 - a) rapporti informativi sul personale dipendente;
 - b) notizie, documenti e tutto ciò che comunque attenga alle selezioni attitudinali di reclutamento del personale;

- c) accertamenti medico legali e relative documentazioni;
 - d) documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza di condizioni psicofisiche che costituiscono il presupposto dell'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero che sia comunque utilizzabile ai fini dell'attività amministrativa;
 - e) documenti ed atti comunque relativi alla salute delle persone;
 - f) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del personale dipendente;
 - g) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari o concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
 - h) documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali;
 - i) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;
 - l) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;
 - m) rapporti alla Procura generale o alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;
 - n) atti di promovimento di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziarie.
3. L'individuazione delle categorie dei documenti amministrativi da escludere dall'accesso per effetto di quanto dispone il precedente comma, viene eseguita, per ciascuna unità organizzativa, dal responsabile del procedimento.

Art. 15 - Apposizione del segreto

1. L'apposizione del segreto può riguardare soltanto gli atti, i documenti amministrativi e le informazioni la cui divulgazione sia lesiva degli interessi di cui ai precedenti articoli 13 e 14.
2. All'apposizione del segreto provvede il responsabile del procedimento di accesso di ciascuna unità organizzativa, in conformità alle disposizioni stabilite dal Sindaco.
3. Sui documenti soggetti all'apposizione del segreto, che si estende alle informazioni dagli stessi desumibili, deve risultare:
 - a) il nome e la qualifica del responsabile del procedimento che ha apposto il segreto;
 - b) la data in cui è avvenuta tale apposizione;
 - c) i motivi dell'apposizione del segreto, con riferimento sia alla normativa vigente che alle concrete circostanze di fatto che ne hanno giustificato l'apposizione.
4. I documenti amministrativi sui quali è stato apposto il vincolo del segreto sono custoditi dal responsabile del procedimento di accesso di ciascuna unità organizzativa.

Art. 16 - Differimento dell'accesso

1. Il Sindaco può disporre il differimento dell'accesso agli atti, documenti ed informazioni quando risulti necessario per assicurare, per un periodo limitato, la tutela degli interessi di cui al primo comma del precedente art. 13.
2. Il differimento dei termini per l'esercizio dei diritti d'accesso può essere inoltre disposto quando si verificano difficoltà per l'acquisizione di documentazioni da altre unità organizzative od in presenza di esigenze eccezionali che determinano un flusso di richieste alle quali non è possibile

dare esito entro i termini prescritti. Il provvedimento di cui al presente comma è emesso dal responsabile del procedimento di accesso.

L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi devono essere motivati e sono comunicati ai richiedenti entro il termine ordinario stabilito per l'accesso.

Art. 17 - Esclusioni e limitazioni dell'accesso

1. La comunicazione agli interessati della esclusione o della limitazione dall'accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 è effettuata entro il termine ordinario stabilito per l'accesso.

2. Nel caso in cui l'esclusione riguardi solo una parte dei contenuti di un documento, possono essere esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso. Le copie parziali devono comprendere la prima e l'ultima pagina del documento, con esclusione delle parti delle quali non è consentita la conoscenza; le pagine omesse devono essere indicate.

3. Con la comunicazione del differimento, della esclusione o della limitazione dell'accesso l'interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto, dallo stesso attivabile secondo il quinto comma dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 18 - Silenzio-rifiuto

1. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s'intende rifiutata ed il richiedente può effettuare, entro i 30 giorni successivi, ricorso contro il silenzio-rifiuto al Tribunale Amministrativo Regionale secondo quanto disposto dal quarto e quinto comma dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ricevuta notifica del ricorso contro il silenzio-rifiuto il responsabile dell'unità competente è tenuto a verificare immediatamente i motivi per i quali la richiesta dell'interessato non ha avuto tempestiva risposta ed a comunicare al Sindaco l'esito degli accertamenti effettuati.

3. Qualora sia accertato che non sussistevano motivi di esclusione o differimento dell'accesso, il responsabile dell'unità organizzativa dispone, indipendentemente dal ricorso pendente, l'immediata ammissione all'accesso, dandone avviso all'interessato con telegramma o telefax. Copia del provvedimento adottato viene immediatamente depositata, nelle forme prescritte, presso il Tribunale Amministrativo Regionale, per quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

4. Nel caso che dagli accertamenti effettuati risulti che secondo le norme di legge e del presente regolamento non è consentito l'accesso ai documenti richiesti il responsabile dell'unità organizzativa rimette al Sindaco la proposta della deliberazione da adottarsi dalla Giunta, per la costituzione a difesa del Comune nel giudizio promosso dall'interessato.

Capo V - Iniziative per l'Informazione dei Cittadini

Art. 19 - Programma annuale d'interventi

1. Il Comune promuove e realizza interventi diretti per l'informazione dei cittadini secondo il programma stabilito annualmente dal Consiglio comunale, nell'ambito delle sue funzioni d'indirizzo politico-amministrativo, ed attuato dalla Giunta.
2. La scelta degli interventi viene effettuata con il fine di assicurare la migliore informazione dei cittadini sulle attività del Comune, sui programmi dell'Amministrazione, sullo stato e sui problemi della comunità, sugli obiettivi che s'intendono perseguire e sugli oneri da sostenere per l'attuazione di particolari progetti e servizi.
3. La scelta degli interventi avviene, tenuto conto delle risorse finanziarie che il bilancio consente di destinare al programma per l'informazione dei cittadini, fra quelli sotto elencati:
 - a) pubblicazione di un periodico d'informazione comunale;
 - b) diffusione di fogli d'informazione e d'orientamento rivolti a particolari gruppi di cittadini per far conoscere le iniziative, le provvidenze e le opportunità disposte a loro favore e le modalità per usufruirne;
 - c) organizzazione di conferenze stampa e di altri rapporti con gli organi d'informazione per presentare programmi, progetti, bilanci, rendiconti e per fornire documentazioni idonee a far conoscere ai cittadini la situazione del Comune ed i suoi obiettivi;
 - d) esposizione dei progetti che l'Amministrazione intende realizzare, con idonee forme di illustrazione e con sensibilizzazione della popolazione residente nel territorio interessato;
 - e) organizzazione di visite alle istituzioni culturali e sociali, alle aziende ed ai centri di produzione dei servizi comunali;
 - f) organizzazione di riunioni comunali, di quartiere, di frazione, di particolari categorie di cittadini, per illustrare programmi, bilanci, progetti, iniziative e valutare il livello del consenso che le stesse ottengono;
 - g) ogni altra forma di comunicazione ritenuta utile per informare i cittadini dell'attività dell'Amministrazione e di ogni altro evento che costituisca per gli stessi motivo di rilevante interesse.
4. L'organizzazione degli interventi annualmente programmati dall'Amministrazione per informare la comunità deve essere curata in modo da assicurare che l'informazione pervenga ai cittadini che per le loro condizioni ed i loro impegni sono raggiunti con difficoltà: anziani, portatori di handicap, casalinghe, lavoratori e studenti impegnati fuori dal territorio comunale, immigrati.

Art. 20 - Pubblicazione all'albo pretorio

1. Nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, è collocato l'albo pretorio del Comune, costruito in modo da garantire la conoscenza e lettura degli atti esposti e, insieme, la loro conservazione senza possibilità di danneggiamenti o sottrazioni.
 2. Mediante affissione nell'albo pretorio sono pubblicate tutte le deliberazioni, in conformità all'articolo 47 della legge n. 142/90. Le ordinanze del Sindaco, gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale, gli avvisi di gara, i bandi di concorso, gli avvisi del rilascio di concessioni edilizie, gli elenchi mensili dei rapporti di polizia giudiziaria in materia di violazioni edilizie, l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica e tutti gli atti che per disposizioni di legge o di regolamento devono essere pubblicati ufficialmente, sono affissi all'albo pretorio per la durata stabilita dalle norme predette. Una apposita sezione dell'albo è riservata alle pubblicazioni di matrimonio.
- Salvo quanto sopra, le determinazioni dei responsabili dei servizi sono pubblicate se il responsabile stesso lo disponga.

3. Quando la consistenza e la natura degli atti lo rendano necessario, nell'albo pretorio viene affisso l'avviso di pubblicazione e deposito dell'atto, comprendente l'indicazione dell'organo che l'ha emesso o adottato, l'oggetto, la data, il numero e l'indicazione dell'ufficio presso il quale essi sono depositati.
4. Il Segretario Comunale designa il dipendente che, nell'ambito delle attribuzioni della sua qualifica funzionale è responsabile della tenuta dell'albo pretorio, dell'affissione e defissione degli atti, della vigilanza degli atti in deposito nell'ufficio di consultazione e della tenuta del registro delle affissioni. Con lo stesso provvedimento viene designato il dipendente tenuto a sostituire l'incaricato della tenuta dell'albo, in caso di assenza od impedimento dello stesso.
5. L'incaricato del servizio provvede alla tenuta di un registro cronologico degli atti affissi all'albo pretorio, con l'indicazione del periodo di pubblicazione e del giorno del rilascio del certificato di compimento della stessa e della restituzione degli atti. I registri delle affissioni all'albo pretorio, completati, sono depositati nell'archivio comunale.
6. Il Segretario comunale o, per suo incarico, il Vice Segretario comunale ove esita, vigilano sulla regolare tenuta dell'albo pretorio, verificano ogni bimestre il registro delle affissioni e vistano i certificati di pubblicazione rilasciati dal dipendente incaricato.

Art. 21 - Pubblicazioni nel territorio comunale

1. Per assicurare ai cittadini, in tutto il territorio comunale, riferimenti prestabiliti e facilmente accessibili per prendere conoscenza dei principali provvedimenti del Comune e degli altri enti pubblici, il Comune potrà disporre l'installazione nel centro urbano di almeno un quadro di adeguate dimensioni, riservato esclusivamente alle affissioni dei manifesti, avvisi, bandi di concorso, ordinanze, annunci, comunicazioni, programmi di manifestazioni disposte dal Comune o, per il suo tramite, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e da altri enti pubblici, recante l'indicazione, in alto, «Notizie dal Comune», dal quale i cittadini possono avere tempestiva notizia dei provvedimenti più rilevanti che interessa la vita della comunità.

Art. 22 - Accesso alle strutture ed ai servizi

1. La Giunta comunale, nell'ambito delle iniziative promosse per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione e per valorizzare gli organismi che tale partecipazione realizza, assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali alle associazioni di partecipazione popolare, riconosciute a norma di statuto ed alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. Le associazioni di partecipazione popolare e le organizzazioni di volontariato presentano al Sindaco la richiesta di accesso, precisando la struttura od il servizio al quale la stessa è riferita. L'accesso è disposto entro 20 giorni dalla richiesta.
3. Alle organizzazioni ed associazioni di cui al precedente articolo è assicurato l'accesso alle istituzioni, alle strutture ed ai servizi che erogano prestazioni di sicurezza sociale ed assistenziale, educative, culturali, ricreative e sportive. L'accesso è assicurato inoltre alle strutture che effettuano i servizi di igiene urbana, depurazione idrica, tutela ambientale, servizi sociali scolastici, servizi per l'assistenza all'infanzia, ai giovani, agli anziani ed ai portatori di handicap, gestiti dall'ente.

4. L'accesso avviene in giorni ed orari compatibili con le esigenze di funzionamento del servizio ed è preventivamente programmato dall'Assessore delegato a sovrintendere al servizio stesso, con le organizzazioni ed associazioni interessate e con il dirigente responsabile.
5. Con il programma sono definiti i nominativi dei rappresentanti di ciascuna organizzazione ed associazione che partecipano all'accesso.

Capo VI - Articolo 13 legge n. 241/90

Art. 23 - Inapplicabilità di disposizioni del presente regolamento

1. Le disposizioni di cui ai capi precedenti non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 13 della legge 241/90.

Capo VII - Disposizioni per l'accesso dei Consiglieri Comunali

Art. 24 - Diritto di accesso dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto dispongono il quinto comma dell'articolo 31 della legge n. 142/90 e l'articolo 24 della legge n. 816/85.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso, ivi compreso il rilascio di copie, agli atti dell'Amministrazione di appartenenza ed ai documenti amministrativi formati dall'Amministrazione ai fini dell'espletamento del mandato.
3. I Consiglieri esercitano i diritti previsti nel presente articolo mediante richiesta al responsabile del servizio dell'accesso, ai responsabili dei servizi o al Segretario Comunale:
 - a) per l'accesso all'informazione e la visione degli atti mediante richiesta formulata anche verbalmente;
 - b) per il rilascio di copie degli atti e documenti amministrativi, mediante formale richiesta scritta, contenente l'indicazione specifica degli atti e documenti richiesti;
4. L'esercizio del diritto previsto nel presente articolo è gratuito.
Per il rilascio di copie di piani urbanistici, progetti, e quanto altro comporti un costo ed un impegno troppo elevato per la sua riproduzione la Giunta Comunale stabilisce il pagamento dei rimborsi per il costo di riproduzione.
5. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla legge e non possono in nessun caso utilizzare, per fini diversi da quelli istituzionali, le informazioni desunte dai documenti ed atti conosciuti per lo svolgimento del mandato.

Capo VII - Disposizioni finali

Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore, dopo il favorevole esito del controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo, esperite le procedure previste dallo statuto comunale.
2. Copia del regolamento, divenuto esecutivo, viene trasmessa dal Sindaco alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 22 e 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.